



Area Affari Istituzionali
Ufficio Affari Sociali e Strutture Decentrate
Settore Strutture Decentrate e Commissioni

LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 23;
- VISTO** il Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo, emanato con D.R. n. 1141/2021 del 28.04.2021;
- VISTO** il D.R. n. 1845/2017 del 26.07.2017, con il quale è stato emanato il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- VISTO** il D.R. n. 2664/2017 del 19.10.2017, con il quale è stato emanato il Regolamento elettorale del Presidente, del Vice-Presidente e della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- VISTO** il parere n. 3/2022 del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- VISTO** il successivo parere n. 4/2022 del Collegio dei Direttori di Dipartimento, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche alla precedente proposta di revisione del predetto Regolamento che prevedono la partecipazione dei Presidi di Facoltà in seno all'Assemblea del Collegio senza diritto di voto;
- VISTA** la delibera n. 112/2022 del 10.05.2022, con la quale il Senato Accademico, nell'approvare il nuovo Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento, ha definito, quale interpretazione autentica della disposizione contenuta all'art. 2, lett. d), del Regolamento *de quo*, la cui formulazione discende dal Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo, art. 9, comma 2, "*esprime parere sulla programmazione dell'attività didattica (...)*" che il termine "attività didattica" è da intendersi riferito all'Offerta Formativa di Sapienza

DECRETA

È emanato il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento, allegato quale parte integrante, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Il presente decreto sarà acquisito agli atti nell'apposita raccolta.

LA RETTRICE

ADS
EC



Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Titolo I Principi generali

Art. 1 - Composizione del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Titolo II Funzioni del Collegio

Art. 2 - Funzioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Titolo III Organizzazione interna

- Art. 3 - Articolazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento
- Art. 4 - Elezioni del Presidente, del Vice-Presidente e della Giunta
- Art. 5 - Presidente del Collegio e sue attribuzioni
- Art. 6 - Giunta
- Art. 7 - Assemblea del Collegio
- Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea del Collegio
- Art. 9 - Numero legale e espressione di pareri e proposte
- Art. 10 - Verbalizzazione
- Art. 11 - Pubblicità degli atti
- Art. 12 - Ufficio di segreteria

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento



Titolo I Principi generali

Art. 1 - Composizione del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito dai Direttori di Dipartimento ed è organo consultivo e di coordinamento interdipartimentale con funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca, della didattica e della terza missione.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e una Giunta, secondo il proprio Regolamento elettorale approvato dal Senato Accademico.

I Direttori sono membri di diritto del Collegio sino alla scadenza dei rispettivi mandati e cessano dalla relativa carica all'atto della cessazione dalle funzioni di Direttore, a qualsiasi titolo intervenute.

Per l'adempimento dei compiti previsti dallo Statuto e al fine di affrontare e proporre la risoluzione di questioni di spiccato profilo tecnico, su proposta del Presidente, possono essere occasionalmente istituite, in seno al Collegio, Commissioni speciali composte da un numero variabile di Direttori.

Titolo II Funzioni del Collegio

Art. 2 - Funzioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime parere sul Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto;
- b) propone il Regolamento-Tipo dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 11, comma 4, dello Statuto;
- c) esprime parere sui Regolamenti concernenti materie e funzioni rientranti nelle competenze e nelle prerogative dei Dipartimenti;
- d) esprime parere sulla programmazione dell'attività didattica, di ricerca scientifica e di terza missione;
- e) esprime parere sull'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, Facoltà e Centri al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, ai sensi dell'art. 10, comma 8, dello Statuto;
- f) esprime parere in merito alla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature e all'organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto;
- g) esprime parere sull'istituzione delle Scuole di Dottorato;
- h) propone, ai fini della valutazione delle attività istituzionali, eventuali integrazioni agli indicatori approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, dello Statuto;



- i) promuove lo scambio informativo e la discussione su temi condivisi dai Direttori di Dipartimento;
- j) esprime parere su ogni altro argomento che il Rettore o gli altri Organi dell'Università intendano sottoporli, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto.

Titolo III Organizzazione interna

Art. 3 - Articolazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Il Collegio si articola in sei macro-aree scientifico-disciplinari raggruppanti i Dipartimenti con finalità scientifiche affini.

Art. 4 - Elezioni del Presidente, del Vice-Presidente e della Giunta

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed una Giunta secondo un proprio Regolamento approvato dal Senato Accademico.

Il Presidente del Collegio è eletto tra i membri del Collegio con la maggioranza dei voti espressi dai componenti del Collegio medesimo, secondo il vigente Regolamento elettorale; dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo. La votazione si svolge a scrutinio segreto.

L'inizio del mandato del Presidente coincide generalmente con l'inizio dell'anno accademico. Nel caso in cui il Presidente cessi a vario titolo nel corso del triennio, verranno immediatamente indette nuove elezioni.

Il Vice-Presidente del Collegio è eletto, a scrutinio segreto, successivamente alla elezione del Presidente, tra i membri del Collegio, con la maggioranza dei voti espressi dai componenti il Collegio.

Il Vice-Presidente deve appartenere ad una Macroarea scientifico-disciplinare diversa da quella del Presidente del Collegio, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo. Nel caso in cui il Vice-Presidente cessi a vario titolo nel corso del triennio, si procederà ad una nuova elezione.

Il Presidente ed il Vice-Presidente che verranno eletti termineranno lo scorcio dell'anno accademico rispettivamente del Presidente e del Vice-Presidente uscenti e svolgeranno il successivo mandato, ovvero cesseranno anticipatamente, in coincidenza con la scadenza dei rispettivi mandati come Direttori di Dipartimento, e potranno essere eventualmente rieletti per un secondo mandato.

I membri eletti della Giunta durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo. Nel rispetto dell'appartenenza a ogni macroarea scientifico-disciplinare, sono eleggibili tutti i membri del Collegio dei Direttori di Dipartimento, secondo il vigente Regolamento elettorale.

L'inizio del mandato dei componenti della Giunta coincide generalmente con l'inizio dell'anno accademico.



Qualora la scadenza del mandato dei componenti della Giunta, del Presidente del Collegio e del Vice-Presidente, si sovrapponga a quella di uno o più Direttori di Dipartimento, il loro mandato si intende prorogato sino al 20 novembre dell'anno in cui si riferiscono le elezioni, in modo da garantire la partecipazione di tutti i Direttori al procedimento elettorale.

Nel caso in cui un componente di Giunta cessi a vario titolo nel corso del triennio, verranno indette nuove elezioni per la macro-area rimasta priva di rappresentanza.

Il membro di Giunta eletto successivamente terminerà lo scorcio di anno accademico dell'uscente e svolgerà il successivo triennio, ovvero cesserà anticipatamente in coincidenza con la scadenza del mandato come Direttore di Dipartimento, e potrà essere eventualmente rieletto per un secondo mandato.

L'elezione dei componenti della Giunta avviene in seno alle singole macro-aree scientifico-disciplinari.

Le votazioni del Presidente, del Vice-Presidente e della Giunta possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

Art. 5 - Presidente del Collegio e sue attribuzioni

Il Presidente del Collegio è membro di diritto del Senato Accademico.

La carica di Presidente del Collegio, in quanto membro di diritto del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 32, comma 4, dello Statuto, è incompatibile con la partecipazione al Nucleo di valutazione.

In caso di incompatibilità, l'interessato deve optare entro trenta giorni dalla seconda elezione. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione più recente.

Nei soli casi di assenza o di impedimento del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente:

- convoca e presiede la Giunta e l'Assemblea del Collegio e ne coordina i lavori;
- predispone l'ordine del giorno delle sedute della Giunta e dell'Assemblea del Collegio;
- pone in discussione all'ordine del giorno delle riunioni della Giunta e dell'Assemblea del Collegio ogni argomento di pertinenza del Collegio, le richieste di parere che giungono dal Rettore o dagli altri Organi Accademici e le proposte di discussione sottoposte dai Direttori che siano di rilevanza comune e generale;
- cura l'esecuzione dei pareri e delle proposte e la loro notifica agli Organi della Sapienza;
- tiene i rapporti con gli organi accademici;
- propone l'istituzione, in seno al Collegio, di Commissioni speciali composte da un numero variabile di Direttori;
- esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.



Art. 6 - Giunta

La Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento è composta da un rappresentante per ogni macro-area scientifico-disciplinare. La Giunta assicura il collegamento con i Direttori di Dipartimento delle varie macro-aree scientifico-disciplinari e coadiuva il Presidente nelle attività del Collegio.

I lavori della Giunta sono coordinati dal Presidente del Collegio, che predispone l'ordine del giorno delle sedute. Egli provvede alla convocazione della Giunta almeno una volta ogni due mesi o nel caso in cui ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche per via telematica.

Art. 7 - Assemblea del Collegio

L'Assemblea del Collegio è composta dai Direttori di Dipartimento.

Con riferimento all'istituzione, alla riorganizzazione, alla modifica o alla soppressione delle Facoltà, secondo quanto previsto dall'art. 2 lett. e), la composizione dell'Assemblea è allargata ai Presidi che si esprimono senza diritto di voto.

Essa delibera sulle materie iscritte all'ordine del giorno delle sedute.

Le riunioni dell'Assemblea del Collegio possono svolgersi anche per via telematica.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea del Collegio

L'atto di convocazione è disposto dal Presidente del Collegio, sulla base di un calendario redatto all'inizio dell'A.A., mediante avviso trasmesso in via informatica, il quale deve contenere il giorno, l'ora, il luogo nonché l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno 3 giorni prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 24 ore.

Qualora la necessità di discutere questioni particolari sorga prima dell'adunanza e dopo che l'ordine del giorno sia stato notificato, vi si può provvedere con un ordine del giorno suppletivo da notificarsi a tutti i componenti dell'Organo nel termine di cui al terzo comma del presente articolo.

Le giustificazioni per la mancata partecipazione alle sedute devono pervenire via e-mail all'ufficio di segreteria prima dell'inizio dell'incontro.

In occasione della discussione di particolari argomenti il Presidente del Collegio può invitare i Presidi che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.



In occasione della discussione su argomenti di pertinenza dei Centri di ricerca, di servizi e di ricerca e servizi, i Direttori dei medesimi partecipano alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto.

In occasione della discussione su argomenti di pertinenza dei Responsabili Amministrativi Delegati, questi partecipano alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto.

Al fine di illustrare gli argomenti in discussione, il Presidente può invitare i Direttori di Area, i Capi ufficio o i Capi settore di competenza a intervenire alle sedute; di tale intervento verrà fatta menzione sia nell'ordine del giorno, anche suppletivo, sia nel verbale. Il Presidente può convocare esperti a vario titolo per la trattazione di singoli punti, di tale intervento verrà fatta menzione sia nell'ordine del giorno, anche suppletivo, sia nel verbale.

Art. 9 - Numero legale e espressione di pareri e proposte

Per la validità delle riunioni della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è richiesto l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.

Le sedute dell'Assemblea e della Giunta non sono pubbliche, a meno che espresse norme non dispongano diversamente.

Il Presidente garantisce il diritto di intervento e la partecipazione di tutti i componenti, coordinando i tempi degli stessi interventi e assicurando il diritto di replica.

Le votazioni sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano, salvo richiesta esplicita di votazione per appello nominale da parte di uno dei membri del Collegio.

Prima di ogni votazione, i componenti hanno sempre facoltà di formulare, a richiesta, una dichiarazione di voto. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento posto in votazione.

I pareri e le proposte sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Verbalizzazione

Delle riunioni dell'Assemblea del Collegio e della Giunta dei Direttori di Dipartimento deve essere redatto apposito verbale.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile dell'Ufficio di segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

I verbali, da conservarsi a cura della Segreteria, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, ovvero da eventuali sostituti, letti e approvati dai componenti l'Organo.



Nel caso di punti deliberati seduta stante e come tali dichiarati all'inizio della seduta, l'omissis del verbale può essere firmato per ragioni d'urgenza anche dal solo Presidente.

Art. 11 - Pubblicità degli atti

Tutti gli atti dell'Assemblea del Collegio e della Giunta sono pubblici. Tale pubblicità si riferisce sia agli atti amministrativi procedurali di contenuto preliminare e intermedio (avviso di convocazione, ordine del giorno e processo verbale) sia ai pareri e alle proposte, da esibirsi a richiesta dell'interessato secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di accesso agli atti.

Art. 12 - Ufficio di segreteria

Per gli adempimenti amministrativi consequenziali all'attività svolta, il Collegio e la Giunta si avvalgono di un Ufficio di segreteria.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea del Collegio, con la maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto alla successiva approvazione del Senato Accademico. Eventuali modifiche al Regolamento sono approvate con le stesse modalità.

Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul sito web dell'Università.